

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

*PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO*

*A TEMPO DETERMINATO*

*AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 4 DEL DECRETO*

*LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003 n° 276*

**PARTE PRIMA – DISCIPLINARE DI GARA**

**PARTE SECONDA – CONDIZIONI CONTRATTUALI**

**CODICE CIG 3235442333**

## **PARTE PRIMA – DISCIPLINARE DI GARA**

### **1. OGGETTO**

L'appalto ha per oggetto l'individuazione di un'Agenzia di lavoro interinale, di seguito detta anche Agenzia somministratrice e/o Appaltatore, cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro, per le seguenti figure professionali:

- n. 25 -30 lavoratori circa con mansioni di operatore ecologico / autista, livello 2B e 3B, del vigente CCNL FISE dei servizi ambientali, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato nell'ambito del servizio di competenza della ACSEL S.p.A. TERRITORIO DELLA VALLE SUSA presso i cantieri di S.Ambrogio TO, S.Giorio di Susa TO, Oulx TO o in altri servizi gestiti dalla ACSEL S.p.A. per i quali necessiterà l'impiego dei lavoratori somministrati sopra indicati.

L'impiego dei lavoratori verrà effettuato dalla ACSEL S.p.A. sulla base di singole richieste di somministrazione che saranno effettuate di volta in volta in relazione alle effettive esigenze fino alla data ultima di durata dell'appalto.

Pertanto, l'importo posto a base di gara ha valore meramente presuntivo e non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che potrà richiedere prestazioni del servizio in aumento e/o in riduzione rispetto all'importo posto a base di gara.

I contratti di somministrazione di manodopera verranno forniti nel pieno rispetto della disciplina di cui agli articoli 20 e seguenti del d.l.vo 276/2003 e solo allorchè ricorrano i presupposti e requisiti richiesti dalla citata normativa.

Il presente appalto concerne servizio ricompreso nell'ambito di quelli disciplinati dall'art. 20, comma 1, del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, e dal suo allegato II B.

## **2. DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà durata di anni uno a decorrere dal momento di perfezionamento del contratto d'appalto.

## **3. IMPORTO A BASE D'ASTA**

L'importo a base di gara ammonta a Euro 840.000,00 presunti, IVA esclusa. Tale importo corrisponde al fabbisogno di personale stimato in via presuntiva per la durata dell'appalto che potrà essere somministrato alla stazione appaltante dall'Agenzia somministratrice e, pertanto, non sarà vincolante per l'ACSEL S.p.A..

## **4. INDIVIDUAZIONE DEI VALORI RETRIBUTIVI DI BASE.**

Il trattamento retributivo per il personale somministrato di cui all'articolo 1, che precede, è quello previsto dal vigente CCNL FISE dei servizi ambientali in relazione al livello di inquadramento e posizione parametrica indicate.

## **5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.**

La presente procedura di selezione dell'Agenzia Somministratrice per l'impiego di personale somministrato con contratto di lavoro a tempo determinato ed il contratto di appalto dovranno essere svolti nel rispetto della normativa vigente.

In particolare dovranno essere osservati i principi e le disposizioni previste:

- dal DPR 30.06.1965, n. 1124, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- dalle disposizioni di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- dalla Legge 14.02.2003, n. 30, "Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";

- dal d.l.vo 10.09.2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- dal d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
- dal d.l.vo 9.04.2008, n. 81, e successive modificazioni "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- dal CCNL applicabile all'Agenzia somministratrice;
- dal vigente CCNL FISE dei servizi ambientali;
- dalle norme del Codice Civile;
- dalle disposizioni normative in materia di imposte, tasse e contributi;
- dalle disposizioni in materia di antimafia.

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale, nonché dalla normativa nazionale in materia di appalti di pubblici servizi.

## **6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.**

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, a favore di chi presenterà l'offerta con il valore economico più conveniente per la stazione appaltante.

Il concorrente dovrà formulare l'offerta (unica) nei seguenti termini: dovrà indicare la sua percentuale di rivalsa (c.d. "margine di agenzia") sul costo orario esprimendola con valore unico percentuale.

**Non saranno accettate offerte che non salvaguardino almeno il costo del lavoro secondo i parametri retributivi e contributivi della stazione appaltante.**

La percentuale unica di rivalsa dovrà essere espressa fino alla terza cifra decimale. Ulteriori cifre decimali non saranno considerate e l'offerta verrà considerata fino alla terza cifra decimale indicata con esclusione di ogni ulteriore cifra decimale (e, quindi, senza effettuare alcun genere di arrotondamento alla terza cifra decimale).

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua; nell'ipotesi di offerte che presentino la stessa percentuale di rivalsa, si procederà alla scelta del migliore offerente, seduta stante, tramite sorteggio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione.

In caso di modifica del costo orario in corso di appalto per effetto di sottoscrizione di rinnovi del CCNL FISE dei servizi ambientali, il compenso per l'Agenzia Somministratrice verrà sempre e comunque calcolato in base alla percentuale di rivalsa offerta in sede di gara calcolata sul nuovo costo orario.

La percentuale unica di rivalsa si intenderà sempre e comunque espressa IVA esclusa.

Sarà dichiarato aggiudicatario in via provvisoria il concorrente che avrà formulato la percentuale unica di rivalsa di valore più basso e, quindi, più conveniente per la stazione appaltante.

## **7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire entro le ore **12,00 del giorno 18/10/2011** un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con l'indicazione del mittente e indirizzato a "ACSEL S.p.A.", Via Delle Chiuse n 21 – 10057 S.Ambrogio TO, recante la seguente dicitura: "*Offerta per la gara per la somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20 comma 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n° 276*".

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Gli offerenti saranno vincolati dalla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Tutta la documentazione profferta dai concorrenti nell'ambito del presente procedimento di gara deve essere redatta in lingua italiana e/o munita di traduzione in lingua italiana. In ogni caso, farà fede ad ogni effetto di legge e di contratto solo ed esclusivamente la traduzione in lingua italiana.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: "*A – Documentazione amministrativa*"; "*B– Offerta economica*".

**Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti.**

a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. **DDichiarazione del Titolare o del Legale Rappresentante della Ditta, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, da cui risulti:**

- a. che il concorrente è iscritto ad una Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto e contenente le seguenti indicazioni: natura giuridica, denominazione, sede legale nonché le generalità degli amministratori; codice fiscale e partita IVA;
- b. che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che nei suoi riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c. che nei confronti del concorrente non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10, legge 31 maggio 1965, n. 575 *(l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, i procuratori/institori, cui siano stati conferiti poteri consistenti nella rappresentanza dell'impresa e nel compimento degli atti decisionali)*;
- d. che nei confronti del concorrente non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444, c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1, direttiva CE 2004/18 *(l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei*

*confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, dei procuratori/institori, cui siano stati conferiti poteri consistenti nella rappresentanza dell'impresa e nel compimento degli atti decisionali. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);*

- e. che il concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, legge 19 marzo 1990, n. 55 (la causa di esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
- f. che il concorrente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- g. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- h. che il concorrente è in regola con gli adempimenti e il versamento di imposte e tasse e non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e

tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

- i. che nei confronti del concorrente, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del d.l.vo 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del d.l.vo 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- j. che il concorrente è in regola con gli adempimenti ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- k. che il concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché di essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68; oppure *(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 fino a 35 dipendenti qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)* dichiarazione della propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99;
- l. che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione;
- m. che il concorrente non ricade nel caso previsto dall'art. 38, comma 1, lett. m-ter), d.l.vo 163/2006 e s.m.i.;
- n. che il concorrente non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure: che il concorrente non è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano rispetto al concorrente stesso in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure: che il concorrente si trova in una

situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione (*in tal caso la dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta*);

- o. che il concorrente assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e penalità previste nei documenti di gara;
- p. di avere formulato l'offerta economica in termini congrui e remunerativi;
- q. che il concorrente è iscritto all'albo di cui all'art. 4 del d.l.vo 10 settembre 2003 n.276, per l'esercizio del servizio oggetto del presente appalto (*In caso di raggruppamento tale iscrizione dovrà essere posseduta da tutte le imprese raggruppate e in caso di consorzio, oltre che dal consorzio, anche dalle imprese consorziate designate per l'esecuzione del servizio*);
- r. che il concorrente non partecipa alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- s. che il concorrente non partecipa alla gara anche in forma individuale, qualora partecipi alla stessa gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- t. In caso di partecipazione in raggruppamento e/o consorzio, il concorrente dovrà specificare le quote del servizio in appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di raggruppamento le dichiarazioni di cui ai precedenti punti da a) ad t) dovranno essere rese, a pena di esclusione, da ogni componente il raggruppamento.

In caso di consorzio le dichiarazioni di cui ai precedenti punti da a) ad t) dovranno essere rese, a pena di esclusione, oltre che dal consorzio, anche dalle imprese consorziate designate per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) dovranno essere rese, a pena di esclusione, dai soggetti ivi indicati facenti parti della compagine del concorrente (*e/o della compagine di tutti i componenti il*

*raggruppamento e/o di tutti i componenti il consorzio e le imprese consorziate designate per l'esecuzione del servizio) e dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (ovvero: se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se di tratta di altro tipo di società, i procuratori/institori, cui siano stati conferiti poteri consistenti nella rappresentanza dell'impresa e nel compimento degli atti decisionali). Per i soggetti cessati dalla carica le dichiarazioni potranno anche essere rese dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.*

Il raggruppamento o il consorzio non ancora costituiti devono indicare l'impresa alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Il consorzio stabile, ai sensi dell'art. 36, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 36 cit. Vigè inoltre il divieto alla partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Vigè il divieto di partecipazione alla medesima gara del consorzio e dei su indicati consorziati, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 37, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

2. **Copia del presente capitolato speciale d'appalto sottoscritto**, a pena d'esclusione, in ogni pagina con firma del legale rappresentante di ogni impresa concorrente, quale presa visione ed accettazione delle norme in esso contenute. In caso di raggruppamento esso dovrà essere sottoscritto da legale rappresentante di ogni impresa raggruppata. In caso di consorzio esso dovrà essere sottoscritto, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche da ogni legale rappresentante delle imprese consorziate designate per l'esecuzione del servizio in appalto;

3. **Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al 2%** dell'importo posto a base di gara e pari a **Euro 16.800,00 (sedicimilaottocento/00)**, da costituirsi a favore dell'ACSEL SPA – via Delle Chiuse n 21 – 10057 S.Ambrogio (TO) in una delle forme indicate dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; la garanzia non dovrà avere validità inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta, deve intendersi prestata alle condizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e contenere, **a pena di esclusione, l'impegno di un fidejussore** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Detta cauzione verrà restituita alle Ditte non risultate aggiudicatarie. Si applica quanto previsto dall'art. 75, VII comma, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
4. **Versamento del contributo di Euro 80,00 (ottanta/00) a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) ai** sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione della suddetta Autorità del 15 febbraio 2010. Come indicato nelle "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° maggio 2010" della predetta Autorità (disponibili sul sito internet: [www.avcp.it](http://www.avcp.it)) per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> a partire dal 1 maggio 2010. L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: a) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di

pagamento, da stampare e allegare all'offerta a pena di esclusione, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta a pena di esclusione. Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. In tal caso deve essere allegato all'offerta a pena di esclusione copia dell'ordine di bonifico autorizzato e disposto dall'istituto bancario dell'operatore economico. **Il versamento in favore dell'AVCP è unico e dovrà essere effettuato dall'impresa mandataria in caso di raggruppamento;**

5. **Modello "GAP"** debitamente compilato per la parte relativa a "Imprese partecipanti". In caso di partecipazioni di ATI /ConSORZI tale modello dovrà essere compilato da tutte le imprese associate/consorziate. Tale modello è reperibile sul sito [www.acselspa.it](http://www.acselspa.it).

Le **imprese estere** con sede in uno Stato CEE dovranno presentare la documentazione di cui al presente punto nei modi e nelle forme previste dalle rispettive legislazioni nazionali; in ogni caso la documentazione andrà presentata con la relativa traduzione in lingua italiana asseverata, pena l'esclusione dalla gara.

Per quanto riguarda il possesso del requisito di autorizzazione e/o abilitazione all'esercizio del servizio in appalto di cui al precedente punto 1 lettera q) l'impresa estera dovrà produrre dichiarazione giurata in lingua italiana, resa innanzi all'Autorità competente del Paese di appartenenza, che attesti l'iscrizione in uno dei registri professionali di cui all'Allegato XI C del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

In ogni caso i requisiti di cui alle suddette dichiarazioni saranno sottoposti a **verifica** da parte dell'Amministrazione; nel caso in cui per la Ditta Aggiudicataria si dovesse accertare, successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del contratto, si procederà, previo annullamento dell'aggiudicazione, ad affidare l'appalto alla Ditta immediatamente seguente nella graduatoria con conseguente incameramento del deposito cauzionale e fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

Sono ammesse a presentare offerta anche **imprese appositamente e temporaneamente raggruppate** ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, specificare le quote del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso ciascuna delle imprese raggruppate dovrà produrre tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste ad eccezione del deposito cauzionale provvisorio di cui al precedente punto 3 che dovrà essere effettuato dall'impresa mandataria.

**E' escluso il ricorso all'avvalimento**, in quanto i concorrenti dovranno essere muniti in proprio dell'iscrizione all'albo prevista dall'art. 4 del d.l.vo 10 settembre 2003, n.276, quale condizione essenziale per l'esercizio dell'attività oggetto del presente appalto.

**E' esclusa, altresì, la possibilità di ricorrere al subappalto.**

**Nella busta "B - Offerta economica"** dovrà essere inserita l'offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente *(e, in caso di raggruppamento, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati; in caso di consorzio, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, anche dai legali rappresentanti delle imprese consorziate designate per l'esecuzione del servizio )* e redatta in lingua italiana.

Il concorrente dovrà formulare l'offerta nei seguenti termini:

Il concorrente dovrà indicare la sua percentuale di rivalsa (in cifre ed in lettere) sul costo orario con valore unico percentuale.

La percentuale unica di rivalsa dovrà essere espressa fino alla terza cifra decimale.

Ulteriori cifre decimali non saranno considerate e l'offerta verrà considerato fino alla terza cifra decimale indicata con esclusione di ogni ulteriore cifra decimale (e, quindi, senza effettuare alcun genere di arrotondamento alla terza cifra decimale).

In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella in lettere, sarà considerata valida quella espressa in lettere.

Il prezzo così formulato si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

In ogni caso il concorrente si impegna ed obbliga a mantenere fisso ed invariabile il prezzo anche nell'ipotesi in cui la ACSEL per il periodo di durata dell'appalto dovesse richiedere la prestazione del servizio in quantità superiore all'importo presunto posto a base di gara.

La percentuale unica di rivalsa sarà applicata sul costo orario, IVA esclusa.

## **8. GIORNO DI EFFETTUAZIONE DELLA GARA – SVOLGIMENTO DELLA STESSA**

La seduta di gara si terrà alle **ore 12.00 del giorno 19/10/2011 alle ore 15.00** presso gli Uffici dell'Acsel spa in S.Ambrogio TO via Delle Chiuse n 21.

All'Asta potrà partecipare il legale rappresentante della Ditta concorrente o un suo rappresentante all'uopo delegato. L'Asta avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti sarà presente nella sede della gara.

Il presente capitolato non impegna in alcun modo l'Acsel spa che si riserva la facoltà di non procedere o a procedere in modo parziale all'aggiudicazione e le Ditte partecipanti non potranno accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il Presidente della Commissione di gara (che verrà nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte) ha la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o prorogare la data per la consegna delle offerte tramite avviso pubblicato con le medesime forme di pubblicazione del presente capitolato; in tal caso i concorrenti non potranno accampare alcuna pretesa al riguardo.

La Commissione procederà in seduta pubblica, nel giorno e ora indicati, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa per la verifica del possesso dei requisiti per l'ammissione delle imprese concorrenti.

Quindi, procederà all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e redigerà la relativa graduatoria rimettendo l'esito dei suoi lavori agli

organi competenti della stazione appaltante per la ratifica del suo operato, l'aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario.

Eventuali contestazioni che dovessero insorgere durante la gara saranno risolte dal Presidente della Commissione che, a tal fine, potrà sospendere la seduta di gara di richiedere pareri tecnici e legali.

La Ditta aggiudicataria si intenderà obbligata a tutti gli effetti di Legge con il solo atto di aggiudicazione provvisoria mentre l'ACSEL s.p.a. lo sarà solo quando in esito alla procedura di selezione, effettuati ogni controllo e verifica normativamente prevista, disposta l'aggiudicazione definitiva da parte dell'organo aziendale competente, sarà sottoscritto il contratto di appalto.

In ogni caso, qualora emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara la Acsel s.p.a. revocherà l'aggiudicazione e/o potrà risolvere il contratto, se ed in quanto già perfezionato. In tal caso la stazione appaltante potrà disporre l'aggiudicazione in favore del soggetto immediatamente successivo in graduatoria e fermi ogni danno e rivalsa a carico dell'originario affidatario del servizio.

## **9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si rende noto che i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti presso Acsel spa esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di gara.

L'art. 7 della legge medesima riconosce all'interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati e quello di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Qualsiasi comunicazione a terzi o diffusione dei dati predetti potrà avvenire solo dietro consenso espresso dell'interessato.

## **10. SPESE**

Le spese contrattuali e di pubblicazione del presente capitolato sono a carico della Ditta aggiudicataria.

## **11. CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi assunti il soggetto aggiudicatario dovrà costituire, entro dieci giorni dall'avvenuta aggiudicazione e, comunque, prima del perfezionamento del contratto, nelle forme consentite dalle leggi vigenti, una

somma pari al 10% dell'importo contrattuale a titolo di deposito cauzionale definitivo. L'importo contrattuale sarà costituito dall'importo presunto a base di gara di cui al precedente articolo 3. L'importo contrattuale avrà, pertanto, valenza presuntiva e non vincolerà in alcun modo la Acsel S.p.A. che, nel corso della durata del contratto, potrà richiedere all'aggiudicatario la prestazione del servizio in termini minori e/o maggiori rispetto al predetto importo presunto, senza alcun onere e/o costo aggiuntivo per la stazione appaltante.

Si applica l'art. 40, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in ordine alla riduzione del 50% dell'importo cauzionale in caso di possesso, da parte dell'impresa aggiudicataria, della certificazione di qualità.

Nel caso in cui detta cauzione sia costituita mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, deve contenere, pena la revoca dell'aggiudicazione, :

- a) La clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita all'Ente appaltante entro 15 giorni e a semplice richiesta scritta;
- b) La clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c.;
- c) La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, II comma, c.c.

La cauzione sarà restituita solamente al termine dell'esecuzione del contratto.

§§§

## **PARTE SECONDA – CONDIZIONI CONTRATTUALI**

### **1. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DISPOSIZIONI SUI LAVORATORI SOMMINISTRATI.**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni affidate con la migliore cura, diligenza ed attenzione, rimanendo responsabile nei confronti dell'ACSEL SPA di eventuali danni ad esso derivanti dalla cattiva esecuzione del contratto.

L'appaltatore dichiara che nei confronti dei lavoratori somministrati sarà garantita l'osservanza della disciplina dettata dagli articoli 20 e seguenti del

d.l.vo 276/2003 e della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

La perdita delle prescritte autorizzazioni e/o abilitazioni per l'esercizio dell'attività oggetto del presente appalto comporterà il diritto del committente/utilizzatore di revocare immediatamente e senza preavviso alcuno l'affidamento oggetto del presente contratto.

L'Agenzia somministratrice pone, preferibilmente, a disposizione della Aysel s.p.a. personale che abbia maturato precedenti esperienze lavorative presso altri gestori di servizio pubblico comparabili con la stazione appaltante.

Il personale richiesto dalla Aysel s.p.a. dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia somministratrice, in relazione alle mansioni che dovrà espletare presso Aysel s.p.a. in conformità al livello di inquadramento economico – normativo richiesto.

Il personale richiesto dalla Aysel s.p.a. dovrà essere in possesso di patente di guida, di tipo C.

In ogni caso, prima della stipulazione definitiva del singolo contratto di somministrazione, il personale messo a disposizione dall'Agenzia somministratrice verrà sottoposto ad un colloquio, da parte dei Dirigenti e/o Funzionari competenti e/o delegati della Aysel s.p.a., teso ad accertare l'attitudine del medesimo alle mansioni ascritte al profilo professionale richiesto.

Il lavoratore somministrato ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

L'orario di lavoro sarà di 36 ore settimanali, fatta salva la possibilità di chiedere al lavoratore prestazioni straordinarie o in regime di reperibilità, ove se ne verificasse la necessità;

I prestatori di lavoro di volta in volta somministrati sono soggetti ad un periodo di prova, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

Il trattamento economico e normativo sarà corrispondente a quello previsto per i lavoratori di pari livello di inquadramento economico-normativo applicato dalla Aysel s.p.a. ivi compresi, secondo le decorrenze stabilite, gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai contratti collettivi intervenuti successivamente alla stipulazione dei contratti di somministrazione.

I prestatori di lavoro somministrati, qualora partecipino a programmi o progetti di produttività avranno titolo, secondo quanto stabilito nella contrattazione

decentrata integrativa vigente presso la Aysel s.p.a., all'erogazione dei connessi trattamenti.

Eventuali indennità accessorie (reperibilità), rimborsi spese e compensi per lavoro straordinario spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia somministratrice che provvederà ad erogare i corrispondenti valori economici, salvo rimborso da parte della Aysel s.p.a..

La Aysel s.p.a. si impegna ad adottare nei confronti del lavoratore somministrato tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D.L.vo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, salva la formazione di base.

La Aysel s.p.a. provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso la Aysel.

In base alle esigenze della stazione appaltante nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, il periodo iniziale di durata del singolo contratto di somministrazione potrà essere prorogato.

## **2. DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Per il servizio di somministrazione oggetto del presente Capitolato, la Aysel s.p.a. dovrà corredare ciascuna richiesta con le seguenti informazioni:

- a) numero dei lavoratori da somministrare nonché la descrizione del profilo professionale richiesto e del corrispondente livello di inquadramento economico-normativo;
- b) data di inizio e durata prevista del contratto di somministrazione;
- c) mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
- d) modalità della prestazione lavorativa richiesta;
- e) il trattamento economico e normativo;
- f) casi e ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al comma 4 dell'articolo 20 del D.L.vo n. 276/2003;
- g) presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
- h) il luogo e l'orario delle prestazioni lavorative;

L'Appaltatore si impegna ed obbliga a fornire i contratti di somministrazione di manodopera richiesti dal committente/utilizzatore entro e non oltre 2 giorni dalla richiesta della ACSEL S.p.A..

La richiesta della ACSEL S.p.A. dovrà essere formulata per iscritto e potrà essere trasmessa all'appaltatore anche via fax.

### **3. OBBLIGHI DELL'AGENZIA SOMMINISTRATRICE E DELL'ACSEL**

La Aysel s.p.a. e l'Appaltatore si obbligheranno reciprocamente alle garanzie come di seguito indicate:

- a) l'Agenzia somministratrice è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro somministrato le retribuzioni entro i periodi di paga contrattualmente o convenzionalmente stabiliti;
- b) l'Agenzia somministratrice si impegna a dare immediata comunicazione alla Aysel s.p.a. dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo secondo le disposizioni di seguito all'uopo previste. In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, l'Agenzia provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita;
- c) l'Agenzia somministratrice si impegna a fornire alla Aysel s.p.a. copia delle buste-paga dei lavoratori somministrati attestanti la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione (incluse le componenti differite di fine rapporto), della contribuzione versata e degli integrativi corrisposti;
- d) l'Agenzia somministratrice è obbligata al versamento, secondo le scadenze stabilite, degli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso stabilito per l'attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei;
- e) l'Agenzia somministratrice provvederà alla formazione e addestramento dei lavoratori somministrati circa l'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) La Aysel s.p.a. comunicherà all'Agenzia somministratrice il CCNL da applicarsi nonché i relativi trattamenti retributivi e previdenziali e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;
- g) La Aysel s.p.a. corrisponderà all'Agenzia somministratrice unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia stessa ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

h) La Aysel s.p.a., nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Agenzia somministratrice che avrà il diritto di modificare il corrispettivo ad essa spettante;

i) La Aysel s.p.a., nel caso in cui le mansioni cui è adibito il lavoratore somministrato richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, informerà il lavoratore medesimo, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni;

#### **4. INTERRUZIONI**

L'interruzione del singolo contratto di somministrazione per cause imputabili alla Aysel s.p.a. comporterà comunque il diritto dell'Agenzia somministratrice ad ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza della somministrazione richiesta.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia somministratrice, questa dovrà sostituire il lavoratore entro 5 giorni lavorativi (incluso il giorno della richiesta). Nel caso in cui l'Agenzia somministratrice non provvedesse alla sostituzione o la Aysel s.p.a. non l'accettasse, il singolo contratto si intenderà risolto.

#### **5. SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI**

Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, ad insindacabile giudizio della Aysel s.p.a., l'Agenzia somministratrice sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione del lavoratore somministrato nel termine perentorio fissato dal periodo di prova.

Nel caso di assenze continuative del lavoratore, esclusa la fruizione delle ferie, che superino il 5% della durata del singolo contratto di somministrazione, l'Agenzia somministratrice si impegna, qualora richiesto, a sostituire il lavoratore somministrato. In tal caso la Aysel s.p.a. dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.

#### **6. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

L'azione disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati verrà esercitata dall'Agenzia somministratrice come previsto dall'art. 23 del D.L.vo n. 276/2003.

La Aysel s.p.a. dovrà, quindi, tempestivamente comunicare gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della L. 300/70.

L'Agenzia somministratrice porterà a conoscenza della Aysel s.p.a. tutte le comunicazioni inerenti il procedimento disciplinare.

Saranno a carico dell'Agenzia somministratrice i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

## **7. VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

La Aysel s.p.a. si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia somministratrice possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dell'Agenzia stessa, di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato ed in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Tali controlli verranno effettuati dal Responsabile del Procedimento (anche Direttore dell'esecuzione del contratto) della Aysel s.p.a. e/o da soggetto da questi delegato.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, l'Agenzia somministratrice dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave recidiva, si procederà alla risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, e fatto salvo ogni maggior danno subito dalla stazione appaltante.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

La cauzione definitiva sarà svincolata solo al termine del contratto regolarmente eseguito. L'attestazione di regolare esecuzione del contratto sarà formalmente certificata dal Responsabile del Procedimento della Aysel s.p.a..

Pertanto, la restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta, su richiesta dell'Agenzia somministratrice, dal Responsabile del Procedimento della Aysel s.p.a. al termine del contratto e quando l'appaltatore avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti.

L'omessa o irregolare costituzione della cauzione, comporterà l'impossibilità della stipula del contratto.

## **8. ASSICURAZIONE E MANLEVA**

l'Appaltatore dovrà essere titolare di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto con massimale per sinistro pari, almeno, ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00). Tale polizza assicurativa dovrà essere valida ed operante per l'intera durata del contratto.

In ogni caso l'appaltatore si impegna ed obbliga a manlevare la Aysel s.p.a. in relazione ai danni nei confronti dei terzi arrecati dai prestatori di lavoro somministrati in esecuzione del presente contratto nell'esercizio delle loro mansioni.

## **9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RECESSO**

La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dalla Aysel s.p.a., mediante lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- a) frode, negligenza, contravvenzione nell'esecuzione del contratto;
- b) mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3 lett. a) e d), in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- c) gravi e reiterate inadempienze conseguenti alle verifiche di rispondenza e qualità di cui al precedente art. 7 e/o inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato;
- d) sopravvenuto stato fallimentare o altra procedura ad esso equiparata;
- e) subappalti e/o cessione, totale e/o parziale, del contratto;
- f) perdita dei requisiti previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- g) perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 4 del D.L.vo n. 276/2003;
- h) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara e nel corso del rapporto contrattuale.

Nei casi sopra indicati dalla lettera a) alla lettera h) la Aysel s.p.a. provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla stazione appaltante.

Resterà salva, in ogni caso, per la Aysel s.p.a., la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.

Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia somministratrice comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, costituita ai sensi del presente

capitolato speciale d'appalto, fatta salva, anche in questo caso, la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali, nonchè il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla stazione appaltante

## **10. PAGAMENTI**

La Aysel s.p.a. si obbliga a corrispondere all'Agenzia somministratrice, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal lavoratore somministrato, la tariffa oraria derivante dall'offerta, oltre IVA, sulla parte imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dal contratto collettivo di riferimento.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro la Aysel s.p.a., in persona del Responsabile del Procedimento (anche Direttore dell'esecuzione del contratto), sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia somministratrice.

La Aysel s.p.a. corrisponderà all'Agenzia somministratrice unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia stessa ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi comprese quelle derivanti da festività del calendario civile.

La Aysel s.p.a. effettuerà il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore con cadenza mensile, entro novanta giorni fine mese data fattura, previo accertamento e verifica della regolarità dello svolgimento del servizio, del numero di ore effettivamente rese e degli importi fatturati,

Ai fini del pagamento delle fatture, l'Appaltatore dovrà rilasciare alla Aysel s.p.a. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore medesimo.

La Aysel s.p.a. provvederà a verificare la veridicità della dichiarazione richiedendo agli enti competenti il rilascio del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) relativo all'appaltatore.

Qualora dalla verifiche effettuate non risultasse comprovata la dichiarazione dell'appaltatore la Aysel s.p.a. assumerà le seguenti iniziative:

- sospensione dei pagamenti ancora da effettuare;
- immediata sospensione dell'affidamento;

- risoluzione del contratto, qualora a seguito di contestazione scritta a mezzo raccomandata a.r., l'appaltatore non fornisca entro e non oltre cinque giorni idonee giustificazioni scritte;

In ogni caso il pagamento del corrispettivo è, altresì, subordinato alla verifica da parte della Aysel s.p.a. presso il concessionario di riscossione (EQUITALIA NOMOS S.p.A.) della insussistenza di debiti dell'appaltatore verso l'erario ostativi al pagamento delle somme dovute in forza della presente contratto.

Considerato che, a norma dell'art 29, del D.l.vo 10 settembre 2003, n 276, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, qualora durante l'esecuzione del contratto emergessero debiti retributivi e/o contributivi dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori la ACSEL sospenderà immediatamente il pagamento delle fatture fino a concorrenza dei predetti debiti.

Il pagamento delle fatture potrà essere disposto allorchè l'appaltatore avrà dimostrato di avere estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori.

## **11. RISERVATEZZA**

L'Agenzia somministratrice aggiudicataria si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196.

## **12. PENALI**

In caso di mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione dei lavoratori somministrati e/o di loro sostituzione nei termini previsti dalla presente parte del capitolato speciale d'appalto (articoli 2 e 5) verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo totale contrattuale presunto, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Qualora l'importo delle penali dovesse superare il 10 per cento dell'importo totale contrattuale presunto, IVA esclusa, il contratto sarà risolto di diritto per fatto e colpa imputabili all'appaltatore.

### **13. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietato il subappalto, anche parziale, del contratto.

E' vietata la cessione, totale e/o parziale, del presente contratto.

### **14. SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Dopo l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipula del contratto. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto stesso, quali quelle di bollo, quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di registrazione ed altro, saranno a carico dell'Agenzia somministratrice aggiudicataria.

### **15. CONTROVERSIE FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Torino, con espressa esclusione di ogni altro Foro.

### **16. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

L'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. L'Aggiudicatario non dovrà essere stato destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzioni o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

In caso di Società di capitali le stesse dovranno comunicare immediatamente all'ACSEL SPA ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipulazione del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.

Qualora nel corso della durata del presente contratto venissero emanati i provvedimenti di cui al primo comma o l'Aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi di comunicazione di cui al secondo comma, il contratto si risolverà di diritto, salva la facoltà dell'Acsel spa di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

### **17. PREVALENZA DELLE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Il contratto dovrà riprodurre e richiamare le disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto.

In caso di contrasto tra le disposizioni del contratto e quelle del presente capitolato speciale d'appalto prevarranno quelle stabilite dal secondo.

Il contratto d'appalto potrà essere sottoscritto tramite scrittura privata ovvero tramite scambio di corrispondenza con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione del servizio, richiamando espressamente il presente capitolato speciale d'appalto e le sue disposizioni.

Le clausole e previsioni del presente capitolato speciale d'appalto non possono essere derogate e prevalgono su quelle che dovessero essere stabilite nei singoli contratti di somministrazione di manodopera sottoscritti in esecuzione del medesimo.

I singoli contratti di somministrazione di manodopera sottoscritti dalle parti in costanza del presente contratto produrranno effetti per la durata in essi stabilita, anche nell'ipotesi in cui tale durata dovesse essere superiore a quella del contratto d'appalto.

Responsabile del Procedimento Sig.ra M.Brizio